

*Art. 2 Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori*

1. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita la responsabilità dei committenti titolari del Permesso di costruire, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, per atti od omissioni in violazione a quanto disposto all'art. 29 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380.